

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2271/93 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 1993

che fissa definitivamente l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati stabilito provvisoriamente dal 1° al 31 maggio 1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 11117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2275/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1015/93 del Consiglio<sup>(3)</sup> ha fissato provvisoriamente il prezzo-obiettivo nel settore dei foraggi essiccati per il periodo che va dal 1° al 31 maggio 1993; che gli importi dell'aiuto per i foraggi essiccati applicabili dal 1° maggio 1993 al 31 maggio 1993 sono stati fissati in base a detto prezzo-obiettivo stabilito provvisoriamente dal Consiglio;

considerando che il prezzo-obiettivo nel settore dei foraggi essiccati è stato confermato definitivamente dal regolamento (CEE) n. 1288/93 del Consiglio<sup>(4)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

—  
*Articolo 1*

Sono confermati gli importi degli aiuti fissati provvisoriamente per i foraggi essiccati che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1051/93 della Commissione<sup>(5)</sup>.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.

(2) GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 1.

(3) GU n. L 105 del 30. 4. 1993, pag. 12.

(4) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 2.

(5) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 51.